

Plus



Bipiemme Vita

### NOTA INFORMATIVA (da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza)



La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. Essa è redatta nel rispetto delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita, recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 - n. 174.

# 1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

1.1 DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA ED INDIRIZZO BipiemmeVita S.p.A. è una Società per Azioni con sede legale in Italia. L'indirizzo della Direzione Generale è: Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano

# 2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

# 2.1 - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

I contratti della linea "Financial Vita Plus" qui descritti, sono assicurazioni di tipo unit-linked e sono denominati:

• Assicurazione sulla vita con capitale espresso in quote di fondo di investimento a premio unico (tariffa 21FV)

Le prestazioni del contratto sono espresse in quote del Fondo o dei Fondi Interni, appositamente costituiti dalla

Società, e sono quindi direttamente collegate al valore corrente delle quote del Fondo o dei Fondi Interni stessi

(valore unitario della quota).

- ✓ In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto la Società liquiderà ai Beneficiari designati un capitale pari al numero delle quote acquisite, moltiplicato per il valore unitario della quota. In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto il controvalore delle quote si determina in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Società, della documentazione prevista dalle Condizioni Contrattuali per questa ipotesi.
- ✓ In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società liquiderà ai Beneficiari designati un capitale pari al controvalore delle quote acquisite, calcolato come sopra, incrementato di ni; 0,75% se compresa tra 65 e 74 anni; 0,5% se compresa tra 75 e 79 anni ed infine 0,25% se l'età è la compresa tra 80 e 95 anni.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, il controvalore delle quote si determina in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Società, della documentazione prevista dalle Condizioni Contrattuali per questa ipotesi.

Premesso che l'età massima dell'Assicurato all'ingresso non può essere superiore a 75 anni e che comunque la Società si riserva la facoltà di accettare il rischio a suo insindacabile giudizio, il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

La Società corrisponderà il valore di liquidazione al netto delle eventuali imposte previste dalla Legge.

# 2.2 - RISCHI CONNESSI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO LEGATO A QUOTE DI FONDI DI

I rischi connessi alla sottoscrizione di un contratto legato a quote di Fondi di Investimento sono legati alle oscillazioni del valore delle quote stesse che, a loro volta, dipendono dalla fluttuazione delle quotazioni degli attivi fi-Per guento sono di ciascun Fondo.

Per quanto concerne i titoli di Stato, i titoli obbligazionari a tasso fisso ed indicizzato ed altri strumenti del mercato monetario, essendo caratterizzati da un valore di rimborso, determinato o determinabile in modo oggettivo, le relative quotazioni sono influenzate dall'affidabilità dell'ente emittente e dalle variazioni dei tassi di mercato. Le quotazioni dei titoli azionari risentono dell'andamento economico-finanziario della Società emittente (con conseguente possibilità di perdita di valore a causa di una negativa situazione aziendale), nonché dell'andamento del mercato borsistico che può anche presentare una evoluzione indipendente dal positivo andamento della Società emittente.

È da precisare che i suddetti rischi sono totalmente a carico del Contraente il quale ha la possibilità di investire in Fondi Interni con diversi profili di rischio/rendimento scegliendo in tal modo quello più adatto alle proprie esigenze.

### 2.3 - OPZIONI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, in luogo della corresponsione della prestazione di capitale ha la possibilità di scegliere una delle seguenti forme:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione ai Beneficiari designati della quota di capitale non convertita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

#### 2.4 - DURATA DEL CONTRATTO

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo, che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative. La durata delle assicurazioni della linea "Financial Vita Plus" è fissata per un periodo di 20 anni.

### 2.5 - IL PREMIO E I VERSAMENTI AGGIUNTIVI

A fronte delle prestazioni previste dal contratto per la tariffa 21FV è dovuto un premio unico.

L'importo minimo del premio unico è pari a L. 1.000.000.000, incrementabile di milione in milione, a cui debbono essere aggiunte le spese di sottoscrizione del contratto di L. 100.000 e le imposte di assicurazione.
Inoltre, in qualunque momento, il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a L. 5.000.000, incrementabili di milione in milione, a cui vanno aggiunte le sole imposte sulle assicurazioni.
A titolo meramente esemplificativo si indicano qui di seguito due esempi di calcolo delle spese di sottoscrizione
e delle imposte per un importo di premio netto predeterminato, rispettivamente per il premio unico iniziale e per
un versamento aggiuntivo:

| Premio netto                | Spese di sottoscrizione | Imposte    | Premio lordo   |
|-----------------------------|-------------------------|------------|----------------|
| 1.000.000.000               | 100.000                 | 25.002.500 | 1.025.102.500  |
|                             |                         |            | <u></u>        |
| Versamento aggiuntivo netto | Spese di sottoscrizione | l Imposte  | l Premio lordo |

Il Contraente deve, con particolare attenzione valutare, prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio;

Il Contraente potrà richiedere ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare il premio.

#### 2.6 - IL PREMIO E I VERSAMENTI AGGIUNTIVI INVESTITI

Il premio o i versamenti aggiuntivi investiti, che determinano il numero di quote assicurate, si calcolano riducendo il premio lordo corrisposto, delle componenti che seguono:

- ✓ imposte assicurative (pari al 2,5% dell'importo corrisposto);
- ✓ spese (per la tariffa 21FV pari a L. 100.000 per il premio unico mentre gli eventuali versamenti aggiuntivi ne sono esenti;
- ✓ i caricamenti che sono la parte del premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi relativi all'acquisizione ed alla gestione del contratto.

Per il contratto della linea "Financial Vita Plus" qui descritto, i caricamenti sono pari allo 0,5% del premio versato al netto delle imposte e delle spese di sottoscrizione.

Si rammenta inoltre che sul premio versato gravano indirettamente anche gli oneri a carico del Fondo Interno illustrati al successivo punto 3.4.

A titolo meramente esemplificativo si indica qui di seguito un esempio di calcolo del premio iniziale netto investito.

|                               |                           |                                    | ,                             | o maidle flotto titlestito.    |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Premio lordo<br>1.025.102.500 | <i>Imposte</i> 25.002.500 | Spese di sottoscrizione<br>100.000 | Premio netto<br>1.000.000.000 | Netto investito<br>995.000.000 |
|                               |                           |                                    |                               | 000.000.000                    |

# 2.7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il pagamento dei premi avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano. Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con il citato Istituto di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo restando ferma la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi. In questa ipotesi dovrà essere inviata comunicazione scritta alla Società comunicando le nuove coordinate bancarie, la Società provvederà ad emettere moduli RID di addebito sul nuovo conto.

# 2.8 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE QUOTE ACQUISITE

Il premio versato, al netto delle imposte, delle spese di sottoscrizione e dei costi di acquisizione e gestione, viene diviso per il valore unitario della quota del Fondo prescelto e determina il numero di quote acquisite.

Per valore unitario della quota si intende il rapporto tra il patrimonio del Fondo, al netto delle commissioni di gestione e delle spese descritte nel Regolamento dei Fondi, per il numero delle quote del Fondo in circolazione

Mediante l'emissione di apposita appendice al contratto la Società comunicherà al Contraente, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto stesso, il numero delle quote acquisite in funzione del valore unitario della quota del Fondo prescelto, determinato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di decorrenza del contratto (punto 2.9).

# 2.9 - IL GIORNO DI RIFERIMENTO DELLA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Le operazioni di investimento e di disinvestimento connesse ai contratti qui descritti vengono effettuate in un giorno predeterminato definito quale giorno di riferimento.

Per tutti i contratti sottoscritti dal martedì al lunedì successivo, la valorizzazione delle quote viene effettuata il primo mercoledì successivo alla data di sottoscrizione (Es. sottoscrizioni dal martedì 3 al lunedì 9, valorizzazione

Nel corso del rapporto contrattuale la valorizzazione avviene invece ogni mercoledi.

Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.

Pertanto, per ogni operazione effettuata nel corso del rapporto contrattuale a seguito dell'esercizio delle facoltà concesse al Contraente quali, lo switch, il riscatto o il recesso in caso di ripensamento, nonché ai fini della determinazione del valore delle prestazioni assicurate (in caso di vita o decesso dell'Assicurato) occorre fare riferimento a tale giorno di valorizzazione.

Il valore di ogni quota sarà pubblicato giornalmente su quotidiani a diffusione nazionale (Il Sole 24 ore).

# 2.10 - MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO.

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, può chiedere la liquidazione totale o parziale delle prestazioni previste dalle Condizioni Contrattuali, esercitando il diritto di riscatto.

Il Contraente che intende riscattare deve inviare una richiesta scritta mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società.

Qualora la richiesta di riscatto avvenga prima dello scadere del quinto anno dalla data di decorrenza del contratto il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote, determinato come precedentemente descritto, penalizzato di una percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla data di decorrenza. Tale percentuale sarà pari al 2,5% se la richiesta di disinvestimento perverrà il secondo anno, pari al 2% per il terzo anno, 1,5% per il quarto anno, 0,75% per il quinto anno, dal sesto anno in poi il valore di riscatto sarà pari al 100% del controva-

La valorizzazione delle quote viene effettuata il primo giorno di riferimento successivo alla data di ricezione da parte della Società della relativa richiesta.

Il Contraente che intende esercitare un riscatto parziale delle quote acquisite, deve indicare il numero delle quote che vuole riscattare nonché il Fondo presso il quale intende riscattarle.

Il valore di dette quote viene determinato con le stesse modalità dinanzi illustrate.

La Società corrisponderà il valore di liquidazione al netto delle eventuali imposte previste dalla Legge.

In considerazione dei rischi di natura finanziaria connessi all'investimento in quote è opportuno che il Contraente richieda, prima di esercitare il diritto di riscatto, l'importo maturato con l'investimento telefonando alla Società ai numeri 02/77005914 e 02/77002405.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società.

### 2.11 - PRESCRIZIONE

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.).

La Società comunque si impegna ad avvisare in tempo utile il Contraente la cui polizza è in scadenza. Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) - Piazza San Babila 1, 20122 Milano - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza vita.

# 2.12 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente

e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il minore fra i seguenti due importi:

- il premio versato al netto di imposte;
- il controvalore in lire delle quote acquisite.

La valorizzazione delle quote viene effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso da parte della Società.

La Società ha il diritto di trattenere le spese pari a L. 100.000.

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate al netto delle sole spese eventualmente indicate nella proposta stessa.

# 2.13 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE (ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PRESENTE NOTA)

### Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5%.

### Detrazione fiscale dei premi

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge. Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci a chiedere prestiti nell'arco di tale periodo. Nel plafond di detraibilità rientrano an-

che i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per Legge.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato. Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipulazione è previsto per Legge il recupero a tassazione.

### Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita:

- ✓ sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- ✓ negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette a ritenuta definitiva a titolo d'imposta, pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati. Tale percentuale si riduce dello 0,25% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25% e dopo 20 anni, al 10%). Nel caso di beneficio attribuito a persona giuridica l'aliquota sopra descritta è da ritenersi a titolo di acconto;
- ✓ sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia.

# 2.14 - ASPETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA Impignorabilità e insequestrabilità

Secondo quanto previsto dall'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario sono impignorabili ed insequestrabili da parte del creditore.

#### Decesso del Contraente

Ai sensi della vigente legislazione, in caso di decesso del Contraente prima della scadenza del contratto, subentreranno nella contraenza gli Eredi Legittimi del Contraente, salvo diverse disposizioni testamentarie.

### 2.15 - REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Il Contraente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della Società che è, in ogni caso, a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. È comunque facoltà del Contraente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale 21, quale organo a ciò preposto.

### 2.16 - LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto si applica la Legge italiana.

### 2.17 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore.

### 2.18 - LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

# 3. INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI INTERNI DI INVESTIMENTO

La Società ha istituito tre Fondi Interni di Investimento diversi per composizione, con profili di rischio differenziati, allo scopo di soddisfare le diverse esigenze di investimento del Contraente.

### 3.1 - SCELTA DEL FONDO DI INVESTIMENTO

Il Contraente, al momento della sottoscrizione del contratto, sceglie il Fondo o i Fondi ai quali collegare direttamente le prestazioni contrattuali espresse in quote. I versamenti possono essere investiti in più Fondi Interni contemporaneamente a condizione che l'importo da destinare a ciascun Fondo non sia inferiore al 30% del premio netto.

Di seguito vengono elencati i Fondi Interni in cui possono essere investiti i premi al netto di imposte e spese, in ordine decrescente di rischio.

### • FONDO FINANCIAL VITA AZIONARIO

La sua composizione è prevalentemente orientata a titoli azionari (non inferiori al 60% del totale dell'attivo) maggiormente rischiosi dei titoli a reddito fisso. L'investimento si propone di conseguire, nel lungo termine, una crescita del capitale conferito, a fronte di una maggiore oscillazione delle quotazioni dei titoli. È la linea indicata per gli investitori che intendano costruirsi un patrimonio futuro beneficiando delle opportunità di crescita offerte nel lungo periodo dai mercati azionari.

### • FONDO FINANCIAL VITA BILANCIATO

Presenta una composizione più equilibrata tra titoli azionari (non superiori al 65%) e titoli a reddito fisso, implicando quindi un livello di rischio globalmente inferiore a quello del fondo precedente.

È la linea indicata per gli investitori che desiderano beneficiare non solo della stabilità dei rendimenti che caratterizzano i mercati obbligazionari, ma anche delle opportunità di rivalutazione offerte dai mercati azionari, realizzando un investimento di medio periodo attraverso una gestione attiva dei due mercati.

### FONDO FINANCIAL VITA OBBLIGAZIONARIO

La sua composizione è orientata verso titoli a reddito fisso, con minore livello sia di rischio che di rendimento atteso rispetto ai titoli azionari la cui percentuale non può essere superiore al 10% del patrimonio del Fondo.

### 3.2 PASSAGGIO TRA FONDI (SWITCH)

Trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, il Contraente che intende modificare l'indirizzo del proprio investimento, al fine di variarne il profilo di rischio, può chiedere di disinvestire le proprie quote e di impiegarle in un altro dei Fondi disponibili. Questa operazione, detta switch, può essere effettuata due volte all'anno e sarà gratuita per la prima volta mentre la seconda sarà gravata di una commissione pari a L. 100.000. Per l'operazione di switch il controvalore delle quote si determina in base al valore unitario della quota del primo

giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Società, della relativa richiesta.

Si ricorda, comunque, che la gestione dei Fondi viene effettuata perseguendo obiettivi di medio-lungo termine e che quindi è opportuno utilizzare tale strumento in modo oculato.

In ogni caso la Società comunicherà una volta all'anno al Contraente l'andamento del suo investimento. Il Contraente che intenda proteggere i risultati ottenuti potrà farlo trasferendo le quote in suo possesso da un Fondo Interno ad un altro con minor profilo di rischio.

### 3.3 PATRIMONIO DEL FONDO

Il patrimonio di ciascun Fondo è, a tutti gli effetti, distinto dal patrimonio della Società nonché da ogni altro Fon-

do gestito dalla stessa.

Il patrimonio netto è costituito dalle attività finanziarie in cui il Fondo ha investito, al netto degli oneri e delle spese descritti nel Regolamento dei Fondi Interni, ed è suddiviso in quote tutte di identico valore. Il valore unitario della quota si determina dividendo il patrimonio netto sopra descritto per il numero di quote in circolazione nello stesso giorno.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono

i diversi Fondi.

# 3.4 - ONERI A CARICO DEL FONDO INTERNO

Sono a carico di ogni Fondo Interno una commissione di gestione oltre le spese connesse all'attività del Fondo ovvero le spese di certificazione, gli oneri di intermediazione, le commissioni bancarie e le spese di pubblicazione del valore della quota.

La commissione di gestione è pari al 1,5% annuo per il Fondo Financial Vita Azionario, 1% annuo per il Fondo

Financial Vita Bilanciato e 0,5% annuo per il Fondo Financial Vita Obbligazionario.

La suddetta misura percentuale potrà nel tempo subire variazioni sia in aumento che in diminuzione. Sarà cura della Società comunicare al Contraente ogni eventuale variazione ove in aumento. Resta inteso che in tal caso il Contraente ha la facoltà di ottenere gratuitamente il passaggio (switch), ad un altro fondo nei termini dell'art. 13 delle Condizioni Contrattuali, ovvero, in alternativa ha la facoltà di richiedere la liquidazione del numero di quote assicurate, determinate ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni Contrattuali, senza le riduzioni previste all'art. 10 delle Condizioni stesse.

Ulteriori dettagli su ciascun Fondo Interno, come pure i limiti sugli investimenti, sono riportati nel relativo Regolamento allegato alle presenti Condizioni Contrattuali.

Il valore pubblicato delle quote è già al netto di questi oneri.

# 4. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

# 4.1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVESTIMENTO

La Società a seguito del versamento del premio, invia al Contraente una lettera contenente il numero ed il valo-

re delle quote acquisite per ogni singolo Fondo.

A seguito di ogni switch, versamento aggiuntivo o riscatto parziale, la Società comunicherà le nuove informazioni riguardanti il numero delle quote ed il loro valore unitario per ogni Fondo Interno di Investimento scelto dal Contraente.

# 4.2 - RENDICONTO DELLA GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO

Successivamente alla chiusura di ciascun esercizio annuale viene messo a disposizione del pubblico, presso gli sportelli della Banca Popolare di Milano il rendiconto annuale della gestione di ciascun Fondo Interno, certificato da una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 che accerta la rispondenza della gestione al Regolamento dei Fondi Interni allegato alle Condizioni Contrattuali di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche e la determinazione del valore unitario della quota. La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire rispetto al contratto in essere ed al contenuto della presente Nota Informativa.

# 4.3 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società comunicherà al Contraente tempestivamente e per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1.

# 4.4 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

La Società fornirà per iscritto al Contraente qualora, nel corso della durata contrattuale, quanto riportato nei precedenti punti 2 e 3 dovesse subire variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive o per modifiche della legislazione applicabile al contratto.


N.B. Il Contraente può in qualsiasi momento chiedere alla Società chiarimenti ed informazioni relative al contratto con lettera raccomandata. La Società si impegna a dare riscontro scritto a tali richieste entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata stessa.

### 5. INTRODUZIONE ALL'EURO

A partire dal 1º gennaio 1999 l'Euro è divenuta moneta ufficiale dell'Unione Economica e Monetaria (UEM) di cui anche l'Italia fa parte. Per tutto il periodo in cui continueranno a circolare, al più tardi sino al 30 giugno 2002, le unità monetarie nazionali manterranno corso legale quali espressioni nazionali della moneta unica.

Per facilitare la clientela sono stati inseriti in tutti i documenti contrattuali ed in tutte le comunicazioni, i doppi importi (Lire/Euro), relativi agli ammontari più rilevanti.

Per tutti gli importi non indicati, la conversione dalle Lire in Euro potrà essere effettuata utilizzando il tasso ufficiale, pari a Lire 1936,27 per un Euro, seguendo le regole di arrotondamento per eccesso o per difetto al centesimo più vicino (art. 5 Reg. Ce 1103/97).



Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

### 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento, da parte di Bipiemme Vita S.p.A., delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Bipiemme Vita S.p.A. stessa.

### 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

 à realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

o) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

#### 3. CONFERIMENTO DEI DATI.

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

### 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;

 nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### 5. COMUNICAZIONE DEI DATI.

- a) I dati personali possono essere comunicati per finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti, autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione);
- noltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

### 6. DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

### 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

### 9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A., responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A. L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. c) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A.

### **TERMINOLOGIA**

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice ovvero Bipiemme Vita S.p.A.

CONDIZIONI DI POLIZZA: documento che disciplina il contratto di assicurazione

POLIZZA: documento che prova l'esistenza del contratto

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto

ASSICURATO: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto

**BENEFICIARIO**: persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui vengono erogate le prestazioni previste dall'assicurazione

PREMIO LORDO: importo che il Contraente corrisponde alla Società per ottenere le prestazioni previste dal contratto

PREMIO NETTO: premio lordo al netto di imposte e spese

PREMIO INVESTITO: è la parte del premio che la Società converte in quote del Fondo prescelto dal Contraente ed è pari al premio lordo al netto di imposte, spese e caricamenti

**FONDI INTERNI**: sono fondi di investimento, istituiti dalla Società, che danno prestazioni variabili in funzione dell'andamento delle attività finanziarie in essi contenute

QUOTA DEL FONDO: rappresenta l'unità di misura utilizzata per esprimere le prestazioni principali del contratto

VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: è pari al valore complessivo netto del patrimonio del Fondo diviso per il numero delle quote del Fondo stesso in circolazione nello stesso giorno

CONTROVALORE DELLE QUOTE: è il prodotto tra il numero di quote assicurate possedute dal Contraente ad una determinata data, ed il valore unitario della quota alla medesima data

GIORNO DI RIFERIMENTO: è il giorno in cui viene calcolato il valore unitario della quota dei Fondi Interni e coincide con la giornata di mercoledì

RISERVA MATEMATICA: numero di quote accantonate dalla Società per far fronte in futuro agli obblighi che le derivano dal contratto ossia alle prestazioni che sono espresse in quote

SWITCH: trasferimento delle quote assicurate da un Fondo Interno ad un altro

# 21FV - "FINANCIAL VITA PLUS" ASSICURAZIONE SULLA VITA CON CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE DI FONDI DI INVESTIMENTO - A PREMIO UNICO

### **CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Art. 1 Obblighi della Società.

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

Art. 2 Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione e durata

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società e sia stato corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stata pagata la rata di premio convenuta. Qualora il contratto preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa. La durata è fissata per un periodo di 20 anni.

Art. 3 Prestazioni del contratto

Le prestazioni del presente contratto sono espresse in quote del Fondo o dei Fondi Interni prescelti dal Contraente le cui caratteristiche sono descritte nell'apposito Regolamento dei Fondi Interni. Il valore unitario delle quote viene pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

- ✔ In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Società liquiderà una prestazione data dal numero di quote assicurate, determinato in conformità a quanto previsto dall'Art. 12, moltiplicato per il valore unitario della quota rilevato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di scadenza.
- ✔ In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società liquiderà una prestazione data dal numero di quote assicurate in conformità a quanto previsto dall'Art. 12, moltiplicato per il valore unitario delle quote rilevato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della comunicazione di decesso da parte della Società. Tale importo sarà aumentato di una percentuale determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso. La percentuale è pari al 1% se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è compresa tra 18 e 64 anni, 0,75% se compresa tra 65 e 74 anni, 0,5% se compresa tra 75 e 79 anni ed infine 0,25% se l'età è compresa tra 80 e 95 anni.

Art. 4 Opzioni alla scadenza del contratto

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, ha la possibilità di convertire la prestazione di capitale in una delle seguenti forme:

- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato:
- ✓ una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione ai Beneficiari designati della quota di capitale non convertita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

Art. 5 Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

Bipiemme Vita S.p.A. - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 - Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il minore fra i seguenti due importi:

- ✓ il premio unico versato al netto di imposte;
- ✓ il controvalore in lire delle quote acquisite.

La valorizzazione delle quote, ai fini della determinazione dell'importo che verrà restituito, sarà effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso da parte della Società. La Società ha inoltre il diritto di recuperare le spese di sottoscrizione pari a L. 100.000.

### Art. 6 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note, rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, si applicano gli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

#### Art. 7 Rischio morte

Il rischio di morte, è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

#### Art. 8 Premio unico e versamenti aggiuntivi

All'atto della sottoscrizione del contratto è dovuto un premio unico. È facoltà del Contraente, in qualsiasi momento nel corso del differimento del contratto effettuare versamenti aggiuntivi.

L'importo minimo del premio unico iniziale è pari a L. 1.000.000.000, incrementabile di milione in milione, a cui debbono essere aggiunte le spese di sottoscrizione del contratto di L. 100.000 e le imposte di assicurazione. L'importo minimo di ogni versamento aggiuntivo è pari a L. 5.000.000, incrementabili di milione in milione, a cui vanno aggiunte le sole imposte sulle assicurazioni.

#### Art. 9 Giorno di riferimento

Tutte le operazioni di investimento e di disinvestimento vengono effettuate in un giorno predeterminato definito giorno di riferimento.

Per tutti i contratti sottoscritti dal martedì al lunedì successivo, la valorizzazione delle quote viene effettuata il primo mercoledì successivo alla data di sottoscrizione.

Nel corso del rapporto contrattuale la valorizzazione avviene invece ogni mercoledì.

Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Il valore di ogni quota viene pubblicato giornalmente su quotidiani a diffusione nazionale.

### Art. 10 Riscatto

Il Contraente, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, può richiedere la liquidazione totale o parziale della prestazione.

In caso di riscatto totale l'importo liquidabile è pari al prodotto tra il numero di quote assicurate ed il valore unitario della quota rilevato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.

Qualora la richiesta di riscatto venga effettuata prima dello scadere del quinto anno dalla data di decorrenza del contratto l'importo liquidabile, determinato come sopra, sarà ridotto di una percentuale fissata in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza del contratto e la data della richiesta di riscatto.

Se la richiesta di disinvestimento perverrà il secondo anno tale percentuale è pari al 2,5%, se perverrà il terzo anno è pari al 2%, se perverrà il quarto anno è pari a 1,5% mentre se perverrà il quinto anno è pari allo 0,75%. A partire dal sesto anno il valore di riscatto sarà pari al 100% del controvalore delle quote.

A seguito del riscatto totale il contratto si estingue e resta privo di qualsiasi valore ed effetto.

Con le stesse modalità descritte per la liquidazione totale, il Contraente ha anche facoltà di chiedere la liquidazione parziale delle prestazioni.

In caso di liquidazione parziale delle prestazioni prima dello scadere del quinto anno dalla data di decorrenza del contratto, la percentuale di penalizzazione sopra riportata è da applicarsi limitatamente al controvalore delle quote di cui si richiede la liquidazione.

Gli importi di liquidazione totale o parziale sono al lordo delle imposte.

#### Art. 11 Fondi di Investimento Interni

La Società ha istituito tre Fondi Interni di investimento in valori mobiliari, differenziati per la tipologia degli im-

pieghi, il cui Regolamento è allegato alle presenti Condizioni Contrattuali e ne costituisce parte integrante. Il Contraente può diversificare il proprio investimento in più Fondi Interni, purché l'importo conferito in ciascun Fondo non sia inferiore al 30% del premio netto. Le tre linee di investimento sono:

✓ Fondo Financial Vita Azionario

- ✓ Fondo Financial Vita Bilanciato
- ✓ Fondo Financial Vita Obbligazionario

Art. 12 Determinazione del numero di quote assicurate

Il premio versato, al netto delle imposte, delle spese di sottoscrizione e dei caricamenti, in seguito definito premio investito, viene diviso per il valore unitario della quota del Fondo Interno prescelto valorizzato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di sottoscrizione del contratto, determinando così il numero di quote assicurate (espresse alla terza cifra decimale arrotondata).

Il numero di quote assicurate ed il relativo valore unitario della quota saranno riportati in un'apposita appendice che la Società invierà al Contraente successivamente alla data di sottoscrizione del contratto e che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Art. 18 Passaggio tra Fondi (Switch)

Il Contraente, trascorsi almeno dodici mesi dalla decorrenza del contratto può effettuare due operazioni di switch all'anno.

Questa operazione comporta il trasferimento del numero di quote assicurate da un Fondo Interno ad un altro. La richiesta di switch dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società.

Il trasferimento tra Fondi prevede le seguenti operazioni:

- ✓ calcolo del controvalore delle quote assicurate del Fondo Interno di origine in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta da parte della Società;
- ✔ l'importo di cui al punto precedente viene convertito in quote del Fondo Interno di destinazione in base al valore unitario della quota di detto Fondo, rilevato lo stesso giorno di riferimento.

I nuovi valori contrattuali vengono riportati in apposita appendice che viene inviata al Contraente. Le commissioni di trasferimento per la prima operazione di switch sono nulle, mentre, l'operazione successiva ha un costo di Lire 100.000. Tale importo dovrà essere versato al momento della relativa richiesta.

Art. 14 Pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto ovvero debbono essere consegnati:

✓ originale di polizza;

✓ eventuali appendici al contratto;

✓ copia del documento d'identità e codice fiscale dei beneficiari.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

✓ il certificato di morte;

- ✓ nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso;
- ✓ copia del documento di identità e codice fiscale dei Beneficiari;
- ✓ eventuale decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario degli aventi diritto.

Art. 15 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- ✓ il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- ✓ il Contraente sia deceduto;
- ✓ il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 16 Cessione, pegno, vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarlo. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e recesso richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 17 Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 18 Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore.



### Arta 1 Costituzione e denominazione dei Fondi Interni

Per i contratti di assicurazione sullá vita le cui prestazioni sono espresse in quote di un Fondo di Investimento, la Società ha istituito secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, tre Fondi di gestione di valori mobiliari a ciascuno dei quali corrisponde un diverso criterio di investimento.

Tali fondi sono denominati: Fondo Financial Vita Azionario, Fondo Financial Vita Bilanciato e Fondo Financial Vita Obbligazionario.

Il Contraente, in funzione delle proprie esigenze, sceglie il Fondo o i Fondi Interni tra quelli istituiti dalla Società nel momento di sottoscrizione del contratto.

### Art. 2 Scopo e caratteristiche dei Fondi

Lo scopo della gestione di ciascun Fondo Interno è di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono. Ogni Fondo costituisce patrimonio distinto, a tutti gli effetti, dal patrimonio della Società, nonché da quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

I Fondi sono ad accumulazione e quindi l'eventuale incremento del valore delle quote di ognuno di essi non viene distribuito.

### Art. 3 Partecipanti ai Fondi

Ai Fondi possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate agli stessi in base alle condizioni contrattuali.

### AM. 4 Criteri di investimento dei Fondi Interni FONDO FINANCIAL VITA AZIONARIO

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (azioni, quote di O.I.C.V.M. di tipo azionario). Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario potranno essere presenti nel portafoglio del fondo per un valore non superiore al 40% del medesimo.

La Società nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del fondo di investimento in:

- ✓ titoli quotati e non quotati conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147. così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998;
- ✓ valori e quote conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998.

### FONDO FINANCIAL VITA BILANCIATO

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto tra valori mobiliari di natura azionaria e obbligazionaria. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del fondo per un valore non superiore al 65% del medesimo. La Società nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del fondo di investimento in:

- ✓ titoli quotati e non quotati conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998;
- ✓ valori e quote conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998.

### FONDO FINANCIAL VITA OBBLIGAZIONARIO

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto prevalentemente orientata verso valori mobiliari di natura obbligazionaria (titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, strumenti di mercato monetario in genere, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, O.I.C.V.M. di tipo obbligazionario e monetario), Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del fondo per un valore non superiore al 10% del medesimo. La Società nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del fondo di investimento in:

- ✓ titoli quotati e non quotati conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998;
- ✓ valori e quote conformemente alla disciplina di cui al D. L. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998.

### Art. 5 Disposizioni comuni ai Fondi Interni

La gestione dei Fondi e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede nel-

l'interesse dei partecipanti. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali delle attività che compongono i Fondi in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità.

La Società si riserva la facoltà di detenere una parte del patrimonio di ogni fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazio-

ni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione di ciascun fondo di investimento.

Valore complessivo netto del patrimonio dei Fondi Interni

La Società calcola ogni mercoledì, oppure il giorno successivo qualora il mercoledì coincida con un giorno non lavorativo, il valore complessivo netto di ciascun Fondo.

Il valore complessivo netto del patrimonio di ciascun Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'art. 8.

Art. 7 Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene determinato dalla Società ogni mercoledì, oppure il

giorno successivo qualora il mercoledì coincida con un giorno non lavorativo.

Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità illustrate nell'art. 6, per il numero delle quote afferenti lo stesso Fondo in circolazione nello stesso giorno.

Art. 8 Spese ed oneri a carico dei Fondi Interni

Sono a carico dei Fondi Interni le commissioni di gestione, gli oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari, le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo, le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote nonché ogni altra spesa o tassa eventualmente dovuta per legge.

La commissione di gestione, precedentemente citata, è pari all'1,5% annuo per il FONDO FINANCIAL VITA AZIONARIO, all'1% annuo per il FONDO FINANCIAL VITÀ BILANCIATO e 0,5% annuo per il FONDO FINAN-CIAL VITA OBBLIGAZIONARIO. La commissione di gestione viene calcolata ogni mercoledì sulla base del valore netto di ciascun fondo di investimento e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

Art. 9 Revisione contabile

l Fondi Interni sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, che attesta la rispondenza dei Fondi Interni al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.

Art. 10 Modifiche relative ai fondi

Qualora, al fine di conseguire una migliore gestione delle attività nell'interesse di ogni partecipante, si determinasse la necessità di modificare i criteri di investimento dei Fondi ovvero gli oneri a carico degli stessi Fondi, la Società informerà ciascun partecipante, il quale potrà richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inerente le modifiche, il trasferimento in un altro Fondo senza spese a suo carico.



La Compagnia di Assicurazione di (D) Banca Popolare di Milano

Sede Sociale: Galleria de Cristoforis,1 - 20122 Milano
Telefoni (02) 7700.2471 - 2405 - 5907 Fax (02) 7700.5903
Società per Azioni
Capitale Sociale L. 40.000.000.000 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 329688
Tribunale di Milano - R.E.A. n. 1403170
Codice Fiscale e Partita IVA n. 10769290155
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17 marzo 1994

